

(N. 2370)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1957

Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università
e degli Istituti di istruzione superiore.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso a dettare disposizioni volte alla sistemazione di talune particolari condizioni del personale non insegnante in servizio nelle Università.

L'articolo 1, al fine di sollevare le finanze universitarie dall'onere inerente al personale non di ruolo attualmente in eccedenza ai rispettivi organici, prevede che, con effetto dal 1° luglio 1957, tutto il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio da data anteriore, sarà inquadrato nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dalle successive disposizioni.

Gli articoli da 2 a 7 dettano disposizioni integrative e di attuazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, articolo che ha esteso al personale non di ruolo delle Università le disposizioni sui ruoli speciali transitori.

L'articolo 8 disciplina la condizione del personale incaricato, tecnico ed ausiliario, da assumersi nelle more dei concorsi per la copertura dei posti di ruolo. Viene al riguardo precisato che a tale personale compete un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale statale non di ruolo della categoria di assimilazione.

L'articolo 10 prevede la possibilità che, in rapporto ai posti di infermiere delle Cliniche universitarie, si provveda, anzichè all'assunzione di normale personale, a stipulare con la Croce Rossa, con Scuole professionali e con Ordini religiosi, apposite convenzioni intese ad assicurare alle Cliniche stesse, personale specializzato che resta a carico della Croce Rossa, della Scuola o dell'Ordine religioso cui la Università si impegna a versare una determinata somma.

Gli articoli 11 e 12 stabiliscono particolari norme per la costituzione di apposite Commissioni di disciplina per il personale tecnico ed ausiliario di ciascun Ateneo. Presentemente, in virtù degli articoli 22 e 26 ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, le funzioni di Commissione di disciplina sono esercitate dal Senato accademico. Poichè, pe-

raltro, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, la irrogazione delle relative sanzioni, già di competenza del Ministro della pubblica istruzione, è stata attribuita alla competenza dei Rettori e considerato che i Rettori medesimi presiedono il Senato accademico, si è ritenuto opportuno, nell'intento di assicurare agli interessati una maggiore garanzia, stabilire che le funzioni di Commissioni di disciplina sono attribuite ad una Commissione di tre professori ordinari.

L'articolo 13 prevede la costituzione di un apposito contingente di operai salariati in servizio presso gli Atenei.

L'articolo 14 stabilisce particolari norme per il riscatto dei servizi prestati dal personale interessato ai fini del trattamento di quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in servizio da data anteriore al 1° luglio 1957, è inquadrato nelle categorie di impiego non di ruolo statate previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme concernenti i requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo trattamento economico.

Al personale di cui al presente articolo è conservata « ad personam », riassorbibile con i successivi aumenti della retribuzione a qualsiasi titolo, l'eventuale eccedenza della retribuzione fruita rispetto a quella spettante all'atto dell'inquadramento.

L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla predetta data del 1° luglio 1957.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale tecnico ed ausiliario cui sia stata già conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465. Agli effetti dell'applicazione del comma secondo del presente articolo si ha riguardo al trattamento economico percepito dagli interessati sino alla nomina disposta ai sensi dei precitati articoli.

Art. 2.

Il personale non di ruolo in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, negli Uffici amministrativi universitari, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato negli Uffici medesimi funzioni proprie delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, è immesso, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel corrispondente ruolo speciale transitorio ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalle successive disposizioni.

Art. 3.

Il personale non di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Università ed Istituti medesimi funzioni proprie degli assistenti, è immesso, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalle successive disposizioni.

Al personale collocato nel ruolo aggiunto degli assistenti, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, è attribuito lo stipendio commisurato a quello della classe iniziale prevista per il corrispondente ruolo organico.

Nei confronti del personale assistente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 6, comma 2°, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora entro i 15 anni di complessivo servizio di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il quindicennio di servizio.

Art. 4.

Il personale non di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge alle dipendenze delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Università ed Istituti medesimi funzioni proprie dei tecnici, è immesso, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Al personale collocato nel ruolo aggiunto dei tecnici, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitorio, competono le prime due qua-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lifiche proprie del corrispondente ruolo organico, con i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei confronti del personale tecnico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 6, comma 2°, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 5.

In quanto non contrastino con le norme dei precedenti articoli 3 e 4 si applicano nei confronti del personale assistente e tecnico di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

Il personale non di ruolo comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato, presso le Università ed Istituti medesimi, mansioni di ausiliario, è considerato immesso, a tutti gli effetti, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni.

Art. 7.

Il personale di segreteria, assistente tecnico e ausiliario che, trovandosi, da data anteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Università ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, è immesso sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui apparteneva alla data nella quale ha maturato il titolo al collocamento nel ruolo speciale transitorio stesso.

Art. 8.

In corrispondenza dei posti disponibili nei ruoli del personale tecnico e del personale ausiliario di cui alla presente legge, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Alle persone incaricate, a norma del precedente comma, delle mansioni proprie del personale tecnico o del personale ausiliario, è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale statale non di ruolo, rispettivamente, della categoria III o IV, che sarà indicata nel decreto di cui allo stesso precedente comma.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 9.

Il Ministro della pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, sentito il parere del Rettore e del Direttore interessati, disporre il trasferimento di bidelli o custodi dal ruolo del personale ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, a quello del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e viceversa.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alle disponibilità di posti in organico.

Art. 10.

Ai servizi di infermiere negli Istituti clinici si può provvedere, in tutto o in parte, mediante personale fornito, con apposita convenzione, dalla Croce rossa italiana, da Scuola convitto professionale per infermiere o da Ordini religiosi.

In tali casi saranno tenuti vacanti, nell'organico degli infermieri proprio degli Istituti clinici interessati, tanti posti quante sono le

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

persone che vengono poste a disposizione degli Istituti stessi.

Per tutta la durata della convenzione lo Stato rimborserà alla Università, per ogni posto di infermiere tenuto vacante ai sensi del precedente comma, una somma pari a quella all'uopo prevista dalla convenzione.

Tale somma, il cui importo non deve eccedere il costo medio di un posto di infermiere, può essere integrata di un coefficiente di miglioramento da stabilire nella convenzione stessa al fine di fronteggiare eventuali supplenze.

La convenzione è sottoposta ad approvazione mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.

Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore è costituita, all'inizio di ogni biennio e con decreto rettorale, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale tecnico ed ausiliario.

La Commissione è composta di tre professori ordinari, nominati su proposta del Senato accademico, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva appartenente ai ruoli del personale delle Segreterie universitarie.

Art. 12.

Le Commissioni di disciplina, costituite nella prima applicazione della presente legge presso i vari Atenei, rimarranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state costituite.

I procedimenti disciplinari, già trasmessi al Senato accademico e dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata fissata la trattazione orale, proseguiranno innanzi al predetto Collegio.

I procedimenti disciplinari dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alla Commissione

di disciplina di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 13.

È istituito un contingente di salariati statali non di ruolo (temporanei) per gli operai in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

In tale contingente, da determinarsi ai termini dell'articolo 3, 2° comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, potranno essere immessi gli operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto un triennio di lodevole ed ininterrotto servizio presso le predette Università ed Istituti di istruzione superiore.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista nel precedente comma del presente articolo, è attribuita la paga iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza tra questa paga e quella eventualmente superiore goduta all'atto dell'inquadramento è conservata a titolo di assegno personale, non assoggettabile a ritenuta alcuna e riassorbibile con i successivi aumenti di paga a qualsiasi titolo.

Al personale assegnato al contingente predetto si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i salariati dello Stato.

Art. 14.

Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

Nei confronti di coloro che abbiano superato i 45 anni di età, l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro 30 giorni dalla data in cui gli interessa-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi.

Qualora la domanda di riscatto non sia stata presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato.

Art. 15.

Le disposizioni contenute nella presente legge riguardano il personale in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 1, n. 1 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, nonchè negli Istituti superiori Navale e Orientale di Napoli e nella Scuola normale superiore di Pisa.

Art. 16.

Alla maggiore spesa di lire 1.080.000.000 inerente all'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte:

a) quanto a lire 880.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 200.000.000 a carico del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.